

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2398}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COMINO, POLLI, AIMONE PRINA, BERTOTTI, LEONI ORSENIGO,
ALDA GRASSI, MAGISTRONI, MICHIELON, GIANMARCO MAN-
CINI, METRI, FLEGO, DOSI, CONCA, MATTEJA, FRONTINI,
MARONI, BONATO, TERZI, MAGNABOSCO, MAURIZIO BALOCCHI**

Disciplina della distillazione obbligatoria
in ambito regionale ai fini degli adempimenti comunitari

Presentata il 16 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ambito della riforma della politica agricola comune devono essere assunti nuovi orientamenti per il settore vitivinicolo.

Intendiamo sottoporre alla vostra attenzione una modifica del regime di interventi e, in particolare, una proposta volta a modificare il regime della disciplina della distillazione obbligatoria su base regionale.

A questo proposito è necessario premettere alcuni elementi di carattere storico, giuridico ed economico per meglio inquadrare il provvedimento proposto.

L'attuazione di una organizzazione comune del mercato vitivinicolo europeo nasce ufficialmente con il regolamento 62/24/CEE del Consiglio, del 4 aprile 1962: esso prevedeva espressamente — all'articolo 3, paragrafo 1 — un bilancio di

previsione per determinare le risorse e valutare i fabbisogni della Comunità.

Successivamente si dovette arrivare al 1970 — la scadenza del periodo transitorio dell'avvicinamento della CEE era stata infatti fissata al 31 dicembre 1969 — perché venisse ripresa in considerazione l'organizzazione comunitaria del mercato del vino.

A quella data il bilancio vinicolo comunitario si presentava sostanzialmente equilibrato nonostante, rispetto al 1962, fossero intervenuti cambiamenti di un certo rilievo. La produzione era aumentata di quasi il 20 per cento; il consumo alimentare era anch'esso cresciuto ma solo di circa il 10 per cento, così come quello industriale che, raddoppiando, era passato da 5 a 10 milioni di ettolitri.

Le importazioni avevano subito un netto calo, circa 10 milioni di ettolitri in meno, portandosi a 7-8 milioni; a farne le spese erano state in particolare quelle di provenienza nord-africana. L'imminenza della scadenza degli accordi di Evian con l'Algeria faceva prevedere una loro ulteriore riduzione.

La risultante di queste variazioni era stata la crescita delle scorte di fine annata che, da 35-40 milioni di ettolitri, erano venute attestandosi sui 70-80 milioni di ettolitri, ma questo aumento non fu considerato come particolarmente negativo.

La conseguenza fu che le prospettive di un allargamento al vino dell'organizzazione comune di mercato, furono giudicate con ottimismo ed a questo sentimento si ispirarono i contenuti dei due regolamenti fondamentali adottati il 28 aprile 1970 dal Consiglio (regolamenti 70/816/CEE e 70/817/CEE).

Agli effetti del futuro del vino, rivesti particolare influenza il regolamento 70/816/CEE che stabilì i punti fondamentali dell'organizzazione comune del mercato vinicolo:

- norme di coltivazione dei vigneti;
- definizione dei prodotti vinicoli;
- norme di produzione dei vini;
- regime dei prezzi e degli interventi;
- scambi con i Paesi terzi;
- controlli;
- libera circolazione.

Nella elaborazione delle norme di cui sopra, si manifestò la tendenza a privilegiare lo spirito liberistico italiano rispetto a quello programmatico francese e pertanto:

a) non furono introdotte norme cogenti volte a programmare l'estensione della viticoltura, così come già esistenti in Francia, ma solo quelle indirizzate a disciplinare gli aspetti qualitativi;

b) il modello francese non fu adottato neppure per quanto riguarda l'immissione del vino sul mercato che fu lasciato alla discrezione di produttori;

c) non si tentò neppure di uniformare le regole di produzione e pertanto venne perpetuata la disparità di condizioni esistenti nelle varie regioni; per quanto riguarda « il regime dei prezzi e degli interventi », contrariamente a quanto stabilito per gli altri principali prodotti agricoli, al vino non venne accordata la garanzia totale del prezzo.

Per assicurare un equo prezzo al prodotto nelle congiunture sfavorevoli, si ritenne sufficiente la concessione di aiuti al magazzinaggio privato, a breve e lungo termine, e la concessione di sovvenzioni alla distillazione volontaria dei vini da tavola. Quest'ultima fu prevista solo per prolungati periodi di squilibrio tra domanda ed offerta.

Con l'inserimento del vino nell'organizzazione comune del mercato, venne decisa la piena libertà di circolazione del vino stesso nella Comunità e, nel contempo, ci si preoccupò, da un lato, di impedire l'importazione dei vini dai Paesi terzi a prezzi concorrenziali e, dall'altro, con l'introduzione della restituzione, si stabilì di aiutare le esportazioni extra-CEE.

La verifica, successiva all'entrata in vigore della regolamentazione, permise immediatamente di constatare che le aspettative ottimistiche erano state rapidamente deluse. Ciò anche per effetto della stabilità monetaria, che portò alla rottura dell'equilibrio dei prezzi interni del vino francese con quelli del vino italiano.

Senza entrare in dettaglio, il succedersi di vendemmie abbondanti costrinse a ricorrere ripetutamente alla distillazione cioè alla distruzione antieconomica del prodotto e ci si dovette convincere che il mercato del vino si andava avviando verso un pericoloso squilibrio.

Questo fenomeno, oltre che appesantire i costi sostenuti dal Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola

(FEOGA), creava uno stato di grave conflittualità tra i due paesi principali produttori, Italia e Francia (guerra del vino).

Dopo aver tentato, con vari regolamenti, di adeguare l'offerta alla domanda mediante interventi di tipo strutturale, la CEE dovette ammettere l'insufficienza della politica in materia seguita sino a quel momento.

La garanzia dei prezzi aveva favorito il diffondersi di forme di allevamento e di tecniche produttive in ampie zone di pianura, soprattutto nelle regioni meridionali, con la creazione di vigneti caratterizzati da altissime produzioni di uva di bassa qualità vinicola. Purtroppo, i prezzi pagati dalle varie forme di distillazione via via attivate risultavano comunque ancora convenienti.

D'altra parte i consumi comunitari denunciavano una continua tendenza a calare.

Si giunse così al 1982 quando, anche sotto la spinta dell'imminente ingresso nella Comunità — dopo quello della Grecia — della Spagna e del Portogallo, forti produttori di vino, si decise di dare una sterzata di segno forte.

In tale occasione venne prevista la possibilità di imporre a ciascun produttore l'obbligo di distillare una aliquota della sua produzione, quando si fossero verificate condizioni di mercato particolarmente critiche.

Il prezzo da corrispondere al produttore venne indicato, a quel momento, nel 60 per cento del prezzo di orientamento.

Occorre precisare, a questo proposito, che l'aliquota da distillare obbligatoriamente è variabile in funzione diretta della resa ad ettaro.

L'introduzione della distillazione obbligatoria, come detto, fu il segnale che, anche per il settore vitivinicolo, si era imboccata la strada di ridurre le eccedenze, ormai divenute strutturali, mediante l'abbassamento dei livelli di garanzia dei prezzi e degli altri interventi di sostegno del mercato.

Con l'« Accordo di Dublino » del 4 dicembre 1984, sottoscritto dai Capi di Governo dei Paesi della CEE, venne consacrato il nuovo indirizzo di politica vitivinicola comunitaria che trovò nuova forza normativa nel nuovo fondamentale regolamento n. 87/822/CEE, del Consiglio, del 16 marzo 1987, e successive modificazioni, attualmente in vigore.

L'attuale sistema della distillazione obbligatoria è divenuto ormai pratica abituale. Questo, come sopra detto, si verifica vuoi per la continua e progressiva caduta dei consumi, vuoi per l'aumento ed il mantenimento dei livelli produttivi precedenti.

Attualmente la situazione italiana pare essere caratterizzata da un consistente aumento della produzione di vino da tavola, peraltro non uniforme sul territorio nazionale.

Il concetto secondo il quale « a minor produzione equivale maggior reddito » sembra non essere particolarmente considerato in diverse aree del nostro Paese.

L'inesistenza della distillazione in forma sia volontaria sia obbligatoria determinerebbe, per contro, l'impossibilità di gestire efficacemente una notevole quantità di vino che non troverebbe, altrimenti, collocazione di mercato.

Un mercato, purtroppo, già caratterizzato da una diminuzione dei prezzi dei vini conseguente sia all'aumento delle produzioni sia alla diminuzione dei consumi.

In Italia, il meccanismo che viene utilizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per stabilire la quantità di vino che ogni produttore deve inviare alla distillazione obbligatoria è la resa per ettaro risultante dalle dichiarazioni annuali di produzione; tale parametro ha tuttavia determinato distorsioni che fanno ritenere l'esistenza di differenti rese per ettaro tra regione e regione non sostenibili sul piano tecnico-operativo.

Riteniamo necessario un intervento del legislatore che metta a disposizione degli operatori del settore viti-vinicolo validi strumenti di indirizzo.

La presente proposta di legge si muove in tale direzione: introduce una efficace regionalizzazione degli adempimenti relativi alla distillazione obbligatoria nel pieno rispetto della normativa comunitaria vigente.

Promuove, nel contempo, l'attuazione dell'anagrafe vitivinicola su base regionale, prevista dal decreto-legge 18 giugno

1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, ancora non pienamente operativa per la mancata emanazione dei decreti di attuazione.

L'approvazione della presente proposta di legge sembra particolarmente necessaria ed urgente al fine di consentire al settore viti-vinicolo una efficace e razionale armonizzazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica a partire dalla campagna vinicola 1993-1994 e per tutte le campagne vinicole successive.

ART. 2.

(Regionalizzazione dell'obbligo di distillazione).

1. Il volume di produzione vinicola da distillare obbligatoriamente ogni anno, nelle quantità indicate dalla Commissione delle Comunità europee per l'Italia ai sensi della normativa comunitaria vigente, è ripartito su base regionale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 3.

(Meccanismo di attribuzione delle quote regionali di produzione vinicola da distillare obbligatoriamente).

1. Il quantitativo di vino da tavola e di prodotti a monte della vinificazione che deve essere distillato obbligatoriamente da ogni regione è stabilito in misura proporzionale alla differenza tra la produzione di vino da tavola ottenuta nella regione stessa per ogni campagna vinicola ed il 50 per cento della media della produzione di vino da tavola ottenuta nella regione stessa nei periodi 1981-1982, 1982-1983 e 1983-1984, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e riportata nell'allegato A alla presente legge.

2. La somma delle singole quote regionali di produzione vinicola da distillare obbligatoriamente è pari alla quota nazionale attribuita all'Italia dalla Commissione delle Comunità europee.

3. Le quote di ogni singola regione sono ripartite tra i produttori di vino da tavola della stessa regione secondo le modalità previste dall'articolo 4.

ART. 4.

(Obblighi dei produttori ed esoneri).

1. I produttori di vino da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola sono obbligati agli adempimenti formali relativi alla dichiarazione di produzione ai sensi del regolamento 87/3929/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1987.

2. Il volume di produzione di ogni produttore da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della distillazione obbligatoria è quello determinato ai sensi dell'articolo 6 del regolamento 88/441/CEE della Commissione, del 17 febbraio 1988.

3. Il quantitativo che ogni produttore deve inviare obbligatoriamente alla distillazione è pari ad una percentuale del volume di produzione di cui al comma 2, stabilita in funzione della resa per ettaro ed espressa in ettolitri su ettaro, in modo progressivo come indicato nell'allegato B alla presente legge.

4. Dal quantitativo di cui al comma 3 è deducibile quello consegnato alla distillazione preventiva ai sensi dell'articolo 38 del regolamento 87/822/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1987.

5. Sono esonerati dall'obbligo di distillazione i produttori:

a) le cui rese sono inferiori almeno al 70 per cento della resa media registrata nella regione per il vino da tavola;

b) che, nella media delle produzioni del triennio precedente a quello della campagna vinicola in causa, hanno prodotto non meno del 75 per cento di vino di qualità prodotto in una regione determinata (v.q.p.r.d.);

c) la cui produzione complessiva di vino da tavola è inferiore a 25 ettolitri annui;

d) che consegnano il vino da tavola di loro produzione all'industria dell'aceto.

ART. 5.

*(Deroga al trasferimento
dell'obbligo di distillazione).*

1. I produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui al citato regolamento 87/822/CEE possono consegnare sia vino da tavola di loro propria produzione sia vino da tavola ottenuto da altri produttori, purché appartenenti alla stessa regione.

ART. 6.

(Obblighi delle regioni).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e del regolamento 86/2392/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, provvedono all'attuazione dell'anagrafe vitivinicola e dello schedario viticolo nonché a raccogliere, per ciascuna delle imprese che producono, detengono elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, *vermouth*, vini aromatizzati e prodotti derivati, dati relativi alle rispettive attività ed a comunicarli al sistema informativo istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Il sistema di anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 è attuato su tutto il territorio nazionale con le modalità e gli strumenti operativi previsti dalla presente legge.

3. Alle regioni inadempienti è sospesa l'erogazione degli aiuti a qualunque titolo previsti da norme comunitarie e nazionali a favore del comparto vitivinicolo.

4. I dati forniti dalle regioni nell'ambito del sistema informativo di cui al comma 1, sono oggetto di controllo, di verifica e di rettifica da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste tramite il proprio servizio ispettivo e sulla base delle risultanze del rilievo areofotogrammetrico nazionale.

ART. 7.

(Vigilanza delle amministrazioni provinciali).

1. Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti, previsto dalle leggi vigenti, le amministrazioni provinciali svolgono i compiti ad esse attribuiti dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, nominando ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed avvalendosi della collaborazione dei comuni, anche mediante nomine da effettuare nell'ambito del personale dipendente delle amministrazioni comunali.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno è fatto obbligo alle province di inviare alla regione una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

ART. 8.

(Assegnazione di compiti ai comuni).

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni interessati alla vitivinicoltura:

a) istituiscono, in ambito comunale, l'anagrafe vitivinicola, distinta in sezioni, delle imprese agricole, industriali, artigianali e commerciali che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, *vermouth*, vini aromatizzati e prodotti derivati, e provvedono ai relativi aggiornamenti;

b) provvedono a riepilogare i dati contenuti nelle denunce di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli previste dalla normativa vigente;

c) esercitano il controllo per accertare la veridicità delle denunce di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli e delle denunce dell'uva prodotta per l'ottenimento dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (v.q.p.r.d.), sia nei riguardi della superficie vitata che della produzione denunciata;

d) collaborano con tutti gli istituti di vigilanza stabilendo appositi accordi per la verifica dei documenti di accompagnamento e dei registri obbligatori relativi alle ditte operanti nel territorio di competenza;

e) provvedono, su incarico dei competenti istituti di vigilanza, alla timbratura dei documenti di accompagnamento prevista dal regolamento 89/986/CEE della Commissione, del 10 agosto 1989 e dalle relative norme nazionali di applicazione, fatta eccezione per i documenti di accompagnamento dei prodotti inviati fuori del territorio nazionale.

ART. 9.

*(Obblighi dei produttori vitivinicoli.
Sanzioni).*

1. Ai soggetti che producono, trasformano, elaborano, detengono e commercializzano i prodotti di cui all'articolo 8 comma 1, lettera a), è fatto obbligo di chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola del comune ove ha sede l'azienda o lo stabilimento e a provvedere al relativo, completo e veritiero, aggiornamento annuale.

2. Sono esentati dagli obblighi di cui al comma 1 i soggetti dispensati dalla presentazione delle seguenti dichiarazioni previste dalle disposizioni comunitarie e nazionali:

- a) dichiarazione di raccolta uve;
- b) dichiarazione di produzione di prodotti vinosi;
- c) dichiarazione di giacenza di prodotti vinosi.

3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta:

a) una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 600.000 a lire 6.000.000;

b) l'esclusione da ogni provvidenza comunque amministrata dalla regione,

dalle province e dai comuni ed il diniego di autorizzazioni regionali, provinciali e comunali a qualsiasi titolo richieste fino all'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. I servizi delle regioni competenti per l'agricoltura, nonché quelli competenti delle province e dei comuni accertano le violazioni della presente legge.

5. L'autorità competente ad erogare le sanzioni amministrative è il presidente della giunta regionale che vi provvede, con propria ordinanza con cui ingiunge il pagamento, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 10.

(Comitato regionale di coordinamento).

1. È istituito in ogni regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il comitato regionale di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari.

2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) l'assessore regionale competente per l'agricoltura e le foreste, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore regionale competente per la sanità o un suo delegato;

c) un responsabile, o un suo delegato, del Servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operante in ambito regionale;

d) un rappresentante, o un suo delegato, del nucleo anti sofisticazioni dell'Arma dei carabinieri, operante in ambito regionale;

e) un responsabile del nucleo di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, operante in ambito regionale;

f) un rappresentante dell'Associazione enologi enotecnici italiani, che rappresenta a livello nazionale la categoria dei tecnici del settore vitivinicolo;

g) un rappresentante delle associazioni dei produttori vitivinicoli riconosciute dalla regione di appartenenza;

h) un rappresentante delle associazioni dei trasformatori ed imbottigliatori;

i) un rappresentante delle associazioni dei consumatori.

3. Il comitato viene nominato con deliberazione della giunta regionale, ha sede presso l'assessorato regionale competente per l'agricoltura e le foreste e dura in carica quanto il consiglio regionale; esso, comunque, continua la propria attività fino al rinnovo della giunta comunale.

ART. 11.

*(Oneri derivanti
dall'applicazione della legge).*

1. Le regioni assegnano:

a) alle amministrazioni provinciali, contributi annuali per le attività di cui all'articolo 6, comprensivi delle quote da rimborsare ai comuni per gli oneri sostenuti nel prestare la propria collaborazione;

b) ai comuni, contributi annuali per le attività previste all'articolo 8.

2. Le regioni assumono l'onere per tutte le altre spese derivanti dall'attuazione della presente legge, comprese quelle relative alla eventuale meccanizzazione dell'anagrafe vitivinicola e dello schedario viticolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati in lire 20.000.000.000 per l'anno 1993, si provvede per il 50 per cento, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e, per il restante 50 per cento, mediante finanziamenti comunitari ai sensi del regolamento 86/2392/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, e successive modificazioni.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A
(v. articolo 3)PRODUZIONE DI VINO DA TAVOLA NEL TRIENNIO 1981-84
(Valori in ettolitri)

VALORI DI RIFERIMENTO

Regioni	Anno 1981-82	Anno 1982-83	Anno 1984-85	Media 0,50	Inc. %
Piemonte	2.733.281	3.418.798	3.440.486	1.598.760	4,80
Valle D'Aosta	26.392	30.783	39.592	16.127	0,05
Lombardia	1.445.126	2.117.501	1.943.406	917.672	2,75
Trentino-Alto Adige	286.703	615.456	848.001	291.693	0,88
Veneto	6.971.504	8.006.277	8.547.777	3.920.926	11,77
Friuli-Venezia Giulia	756.532	941.660	714.751	402.157	1,20
Liguria	341.902	459.481	335.970	189.558	0,57
Emilia Romagna	8.758.626	9.597.880	9.509.209	4.644.285	13,94
Toscana	2.659.573	3.113.647	3.036.219	1.468.239	4,41
Umbria	691.493	833.224	1.132.175	442.815	1,33
Marche	2.057.833	2.087.530	2.490.468	1.105.971	3,32
Lazio	5.251.507	6.054.572	5.811.764	2.852.973	8,56
Abruzzo	3.526.641	3.375.629	4.525.316	1.904.597	5,72
Molise	507.500	499.100	522.576	254.862	0,77
Campania	3.235.117	2.815.259	2.742.600	1.465.496	4,40
Puglia	9.748.051	8.828.817	11.747.100	5.053.994	15,17
Basilicata	409.588	374.759	498.533	213.813	0,64
Calabria	1.065.176	837.199	1.420.395	553.795	1,66
Sicilia	9.694.070	8.744.247	11.617.767	5.009.347	15,04
Sardegna	2.205.395	1.536.258	2.275.584	1.002.872	3,01
Totali ...	62.372.010	64.288.077	73.199.689	33.309.452	100,00

ALLEGATO B
(v. articolo 4)

RAPPORTI RESE - PERCENTUALI DA DISTILLARE

TABELLA DI RIFERIMENTO

Rese hl/ha	Dist. %	Rese hl/ha	Dist. %
fino a 50	0,00	da 116 a 120	28,96
da 51 a 55	2,82	da 121 a 125	33,24
da 56 a 60	3,32	da 126 a 130	37,82
da 61 a 65	3,82	da 131 a 135	42,70
da 66 a 70	4,32	da 136 a 140	47,87
da 71 a 75	4,82	da 141 a 145	53,34
da 76 a 80	5,32	da 146 a 150	59,10
da 81 a 85	7,24	da 151 a 155	65,16
da 86 a 90	9,46	da 156 a 160	71,51
da 91 a 95	11,97	da 160 a 165	78,16
da 96 a 100	14,78	da 166 a 170	85,10
da 101 a 105	17,88	da 171 a 175	92,34
da 106 a 110	21,28	da 176 in poi	100,00
da 111 a 115	24,97		